

BBM AGGIORNA N. 140 DEL 24 LUGLIO 2026

MALATTIA, VISITE FISCALI E REPERIBILITÀ: COSA CAMBIA PER LAVORATORI E DATORI (QUINTA PARTE)

Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato qualche giorno fa.

Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Accanto alla disciplina ordinaria della malattia, meritano particolare attenzione le nuove misure introdotte a tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

La Legge n. 106/2025 ha infatti previsto specifiche forme di protezione per i dipendenti del settore pubblico e privato affetti da malattie oncologiche o da patologie croniche e invalidanti caratterizzate da un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, tali lavoratori possono richiedere un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di ventiquattro mesi, finalizzato alle cure, ai trattamenti terapeutici e al recupero delle condizioni di salute.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso e il lavoratore conserva il posto di lavoro senza maturazione della retribuzione né degli istituti collegati alla prestazione lavorativa.

Il periodo di congedo non concorre al computo del comporta previsto dai contratti collettivi.

Ciò significa che le assenze collegate alla fruizione del nuovo istituto non possono essere utilizzate dal datore di lavoro per raggiungere il limite massimo di conservazione del posto normalmente previsto in caso di malattia.

La normativa riconosce inoltre ulteriori tutele per i lavoratori sottoposti a terapie salvavita o a trattamenti sanitari connessi alla patologia. In tali ipotesi continuano a trovare applicazione le disposizioni che escludono l'obbligo di reperibilità durante le visite fiscali, in considerazione della particolare condizione clinica e della necessità di garantire la continuità delle cure.

Al termine del periodo di congedo il lavoratore ha diritto a riprendere l'attività lavorativa precedentemente svolta o ad essere adibito a mansioni equivalenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e dalla normativa in materia di tutela della salute e inclusione lavorativa.

Lo Studio resta a completa disposizione.